



Estensione della concessione allo svolgimento di giochi da casinò

N° 2023-A-11-E

del 29 novembre 2023

Il Consiglio federale svizzero,

sulla base della concessione N. 2023-A-11 del 29 novembre 2023,
su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG)
del 6 novembre 2023,
su proposta del Dipartimento di Giustizia e Polizia (DFGP) del 24 novembre 2023,
in esecuzione della legge federale sui giochi in denaro (LGD, RS 935.51)
e delle sue disposizioni esecutive,
rilascia alla società

Casinò Lugano SA
UID CHE-102.147.258
6900 Lugano
(di seguito «il concessionario»)

l'estensione della concessione al diritto di svolgere giochi da casinò online in base all'articolo 9 LGD.

1. Elementi di base e condizione per l'estensione della concessione

Il concessionario in data 29 novembre 2023 ha ottenuto dal Consiglio federale una concessione per l'esercizio di una casa da gioco (di seguito «la concessione»).

L'estensione della concessione è rilasciata sulla base della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD, RS 935.51) e delle sue disposizioni esecutive anzi che sulle indicazioni fornite dal concessionario nella procedura di estensione della concessione.

Le disposizioni della presente estensione della concessione si applicano con riserva di eventuali modifiche alle basi giuridiche applicabili.

Salvo indicazione contraria, tutte le disposizioni della concessione si applicano, *mutatis mutandis*, anche alla presente estensione.

2. Diritti e obblighi del concessionario

2.1. Diritti del concessionario

Il concessionario ha il diritto, dal 1° gennaio 2025 e per tutto il periodo concessionale, di svolgere i giochi da casinò online ai sensi dell'articolo 3 lett. g LGD in combinato disposto con l'articolo 3 dell'Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511) e l'articolo 4 dell'Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 sulle case da gioco (OCG-DFGP, RS 935.511.1), autorizzati dalla CFCG (art. 16 cpv. 1 LGD).

Il concessionario non ha alcun diritto alla proroga o al rinnovo dell'estensione scaduta.

2.2. Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna a:

- rispettare la legislazione applicabile, adempiere agli obblighi di comunicazione e informazione cui soggiace e attenersi alle direttive e alle istruzioni della CFCG,
- proteggere la popolazione, in modo duraturo e adeguato allo stato della scienza, dai rischi inerenti ai giochi da casinò online proposti («giochi online»),
- svolgere i giochi online con la dovuta diligenza, integrità e professionalità, nonché con il dovuto senso di responsabilità,
- garantire una gestione dei giochi online di qualità, sicura e trasparente;
- ispirarsi agli standard internazionali e integrare i principi della buona prassi laddove possibile e opportuno,
- creare le premesse per la tassazione corretta della casa da gioco.

3. Condizioni e oneri

Il concessionario deve rispettare le condizioni e oneri seguenti (art. 8 cpv. 2 LGD):

3.1. Mezzi finanziari propri (art. 8 cpv. 1 lett. c LGD)

Per gestire giochi online, il concessionario deve disporre di un capitale azionario liberato supplementare pari a 3 milioni di franchi. Il suo capitale proprio in forma di capitale azionario liberato deve pertanto ammontare a minimo 5 milioni di franchi per tutto il periodo concessionale.

3.2. Attività irrepreensibile (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD e art. 10 OGD)

Il concessionario adotta provvedimenti atti a evitare confusioni con fornitori di giochi non autorizzati in Svizzera. Il concessionario provvede in particolare a che i giocatori possano identificarlo rapidamente e facilmente quando accedono la sua piattaforma di gioco.

La pubblicità effettuata dal concessionario non deve confondere il giocatore in merito a quale società sta proponendo loro i giochi.

3.3. Relazioni contrattuali (art. 8 cpv. 1 lett. d e art. 46 cpv. 2 LGD)

Il concessionario deve assicurarsi che le relazioni contrattuali instaurate garantiscano una gestione irrepreensibile e indipendente dell'attività (art. 8 cpv. 1 lett. d LGD). Questo vale in particolare nel caso in cui il concessionario decide liberamente in merito ai giochi proposti sulla sua piattaforma e svolge le attività centrali elencate nell'articolo 9 capoverso 2 OGD con collaboratori qualificati propri, ossia con soggetti vincolati da un contratto di lavoro e non da un rapporto mandatario. La CFCG può ammettere delle eccezioni, dietro richiesta.

I fornitori di giochi online sono persone fisiche o giuridiche che sviluppano i giochi (produttori) o che, in qualità di proprietari di questi giochi, ne detengono il diritto esclusivo di distribuzione. Solo con queste persone il concessionario può concludere contratti legati alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi, sempre che la remunerazione sia adeguata (art. 46 cpv. 2 LGD).

4. Altre disposizioni

4.1. Esercizio

Dopo il rilascio della concessione, il concessionario può avviare l'esercizio dei giochi solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15 OGD e se la CFCG ha acconsentito all'inizio dell'esercizio.

Il concessionario deve rispettare le prescrizioni legali e tecniche per tutto il periodo in cui propone giochi online. Deve in particolare assicurare la registrazione completa e corretta dei dati secondo gli articoli 39 e 40 OCG-DFGP e la loro trasmissione alla CFCG.

La gestione della sicurezza informatica da parte del concessionario deve essere certificata conformemente alla norma ISO/IEC 27001 o garantire una sicurezza analoga attraverso altre misure per tutto il periodo in cui propone i giochi online.

In caso di interruzione dell'esercizio di giochi online, il concessionario sottopone alla CFCG le misure che intende adottare per informare i giocatori e rimborsare i crediti presenti sui loro conti giocatori.

Se l'interruzione si protrae per più di tre mesi, il concessionario può riprendere l'esercizio del gioco solo dopo che la CFCG ha constatato che le condizioni legali sono soddisfatte.

4.2. Revoca, limitazione e sospensione dell'estensione della concessione (art. 15 LGD)

La validità della presente estensione è vincolata alla validità della concessione corrispondente. La CFCG può sospendere o revocare l'estensione indipendentemente dalla concessione. Se la concessione viene revocata o sospesa, il concessionario perde anche il diritto di gestire giochi online.

Se la CFCG, in base all'articolo 15 LGD, ordina legittimamente la sospensione, la limitazione o la revoca dell'estensione della concessione, il concessionario non ha diritto a indennizzi.

4.3. Disposizioni transitorie

Se il rilascio dell'estensione della concessione comporta la continuazione di un'estensione in essere, le decisioni della CFCG relative a quest'ultima rimangono in linea di principio valide. Il concessionario è tenuto a proseguire la documentazione e le serie di dati prodotti nell'ambito della precedente estensione in adempimento dei suoi obblighi di legge e a tenerne debito conto nel prendere le proprie decisioni.

4.4. Emolumento

Per il rilascio dell'estensione della concessione è richiesto un emolumento unico di 5 000 franchi.

4.5. Pubblicazione

L'estensione della concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone d'ubicazione (art. 11 cpv. 2 LGD).

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Rimedi giuridici:

La decisione del Consiglio federale sul rilascio della estensione di concessione non è impugnabile (art. 11 cpv. 1, seconda frase LGD).